

VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE
PREMIO DI PARTECIPAZIONE – F.Y. 1999/2000

Tra

La società IKEA Italia S.p.A., rappresentata da Simona Scarpaleggia, con la consulenza di Giorgio Accardi;

e

Le organizzazioni Sindacali Nazionali, rappresentate da Daniela Rondinelli per la FISASCAT/CISL, Claudio Treves per la FILCAMS/CGIL, Gianni Rodilloso per la UILTUCS/UIL.

Premesso che:

- il Protocollo del 23 luglio 1993 e gli altri disposti normativi richiamati in premessa dall'Accordo aziendale Nazionale IKEA ITALIA SpA del 15.12.1995, stabiliscono che l'erogazione di somme in sede aziendale deve avvenire esclusivamente in correlazione a programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività delle imprese, eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché in correlazione ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa;
- le parti convengono altresì sull'opportunità che il predetto istituto retributivo, anche nell'applicazione ai negozi di Genova e Bologna e Carugate, mantenga le caratteristiche di totale variabilità previste dall'art. 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135, art 6 lettera E DPR 314/97, affinché si possa applicare il regime previdenziale di decontribuzione previsto da tale disposizione;
- che con l'accordo aziendale del 29/7/1998 si è stabilito: (... *omissis*)
 - 1) di estendere ai lavoratori dei negozi di Bologna Casalecchio, Genova Campi e di quelli che saranno aperti in futuro, l'istituto retributivo aziendale previsto dall'Accordo Aziendale del 15.12.1995 al punto "SALARIO – premio di Partecipazione" (ad esclusione di quanto previsto a titolo di "una tantum" e della relativa norma contenuta nell'allegato n.1);
 - 2) che per i suddetti negozi l'applicazione decorra – poiché ciò consente di disporre dei dati utili al calcolo comparativo – con effetto dal secondo FY intero (dalla data ufficiale di apertura): es. apertura ufficiale in giugno 1998 inizio applicazione dal FY 2000 (settembre 1999 – agosto 2000);
 - 3) che per Bologna il secondo FY intero utile per l'inizio dell'applicazione sarà quello del 1999 (settembre 1998 – agosto 1999);
 - 4) che i parametri e relativi criteri di misura, per le differenti componenti, siano quelli che verranno stabiliti tra le parti in applicazione delle revisioni previste dal verbale di Accordo "Premio di Risultato" sottoscritto dalle parti il 17.3.1997;
 - 5) che in applicazione di quanto previsto dal verbale di Accordo "Premio di Risultato" sottoscritto il 17.3.1997, le parti definiscono che i parametri e relativi criteri di misura per il Premio di Partecipazione relativo al FY 1998 (settembre 1997 – agosto 1998) siano quelli adottati per il FY 1997, e che dall'importo complessivo che ne risulterà venga dedotto l'acconto di Lire 300.000 lorde corrisposte nello scorso mese di Maggio 1998 (riproporzionate in base all'orario di lavoro individuale), ai lavoratori in forza alla data del 15 maggio 1998 aventi diritto, che verranno trattenute in occasione della corresponsione del "Premio di Partecipazione" relativo al FY 1998 (o anticipatamente in occasione dell'eventuale corresponsione del TFR per i lavoratori che concludano il rapporto di lavoro prima della data che sarà concordata per la corresponsione del Premio di Partecipazione per il FY 1998);
 - 6) che in applicazione, di quanto previsto dal verbale di Accordo "Premio di Risultato" sottoscritto dalle parti il 17.3.1997, le parti definiscano, entro il prossimo 15 ottobre, i parametri e relativi criteri di misura – erogazione per il Premio di Partecipazione relativo al FY 1999 (settembre 1998 – agosto 1999); (*omissis...*)

tutto ciò premesso le parti, in data 20.7.2000, convengono di stipulare il seguente accordo, di cui le premesse sono parte integrante:

- a) in applicazione, di quanto previsto dai verbali di Accordo "Premio di Risultato" del 17.3.1997 e "Premio di Partecipazione" sottoscritto il 10.5.1999, le parti ribadiscono che i parametri e relativi criteri di misura per il Premio di Partecipazione relativo al FY 2000, siano quelli adottati per i FY 1998 e 1999, per i lavoratori in forza alla data del 31.8.2000 presso i negozi di : Carugate Casalecchio, Corsico, Genova., Grugliasco, Roncadelle e Service Office; dall'importo complessivo che ne risulterà dovrà essere dedotto l'acconto di L. 600.000 lorde (riproporzionate in base all'orario di lavoro individuale e proporzionalmente all'anzianità di servizio utile), corrisposto nel prossimo mese di Settembre 2000. Tale acconto, verrà trattenuto in occasione della corresponsione – retribuzione del prossimo mese di novembre – del Premio di Partecipazione relativo al F.Y. 2000 (o anticipatamente in occasione dell'eventuale corresponsione del TFR ai lavoratori che concludano il rapporto di lavoro prima del 27.11.2000);
- b) per il personale assunto come "Trainee" (lavoratori assunti con un periodo, iniziale di 12 mesi, di formazione in affiancamento a colleghi esperti, di differenti unità organizzative – negozi -, che ricoprono il ruolo che sarà loro assegnato dopo il 12° mese di formazione), la cui incidenza non entra a far parte del calcolo previsto per la determinazione del premio di partecipazione, la corresponsione del premio di partecipazione avvenga successivamente al compimento del 12° mese di anzianità di servizio, nella misura e con la decorrenza previste per l'unità organizzativa cui risulteranno assegnati.